

Codice A1813A

D.D. 17 gennaio 2017, n. 109

Autorizzazione idraulica in sanatoria n. 4907 per il mantenimento dello scarico (1) di acque reflue depurate e del manufatto in cls in dx idrografica del Rio SANTENA, in Regione Masio nel Comune di Poirino (TO). Richiedente: FI.di.VI. Tessitura Vergnano S.p.A.

In data 07.09.2016, la Ditta FI.di.VI S.p.A. con sede legale in Regione Masio, 19/bis -10046-Poirino (TO) P.I. 08550890019, ha presentato istanza di Autorizzazione Idraulica e contestuale rilascio della Concessione Demaniale *in sanatoria*, per il mantenimento in Comune di Poirino in dx idrografica del Rio SANTENA di :

1. Tubazione in cls Ø 50 cm di scarico acque reflue urbane depurate derivanti da impianto di depurazione esistente, nel quale vengono recapitate le acque nere e industriali dello stabilimento AUNDE S.p.A e FiDiVi Tessitura Vergnano S.p.A.; il trattamento avviene per ossidazione biologica e sedimentazione dei fanghi (Autorizzazione Città Metropolitana-AIA n. 261-43270 del 22.12.2015. La parte terminale di detto scarico sarà dotata di valvola di non-ritorno (tipo “Clapet”);
2. Manufatto verticale in cls di protezione della parte terminale del manufatto di scarico misure h 2,00 m x L 1,90 m s = 0,25 m circa, con ringhiera/parapetto metallica sovrastante. Come da dichiarazione del Dott. Geologo Fabrizio GOLLA, il manufatto in cls verticale è di modestissima entità e si pone in aderenza alla sponda senza costituire sbarramento o riduzione della capacità di smaltimento della sezione del tratto di Rio in esame (come da Relazione Idrogeologica allegata);

Storico progettuale:

Dalla documentazione in possesso dal Ns Ufficio risulta una Concessione per scarico di acque di rifiuto in destra idrografica del Rio SANTENA in Comune di Poirino (TO), con riferimento al fascicolo TO/SC/4262 e relativa Autorizzazione del Genio Civile n. 35215 del 24.07.1967, con richiesta effettuata dall'allora proprietà Ditta GAY Pietro & C. La richiesta corredata da elaborati progettuali a firma del Ing. Amilcare REINERI, prevedeva una tubazione di scarico del diam. 30 cm così come riportato nel Disciplinare;

Da sopralluogo recente nei pressi dello scarico in oggetto, si rileva che è presente una tubazione del diametro di 30 cm in cls affiancata ad una tubazione di scarico di non recente realizzazione del diametro di 50 cm. Le due tubazioni si presentano corazzate da un muro verticale in cls armato in fregio al Rio, di realizzazione storica non definita, sopra il quale è presente un parapetto in ferro (come da foto allegate); A seguito di ricostruzioni storiche si è pervenuti a conoscenza che:

- la tubazione in cls dal diametro di 50 cm e il relativo muro in cls non sono state realizzate dall'attuale Ditta richiedente né dalle Ditte attualmente occupanti l'area in Regione Masio ;
- la tubazione in cls dal diametro di 30 cm non è funzionante da tempo, non essendo in grado di scaricare poiché si suppone intasata ;
- la ringhiera (parapetto in ferro sopraccitato) attualmente presente, è stata eseguita da FiDiVi Tessitura Vergnano S.r.l. e Textrim S.r.l. con funzione di protezione dalla caduta durante le operazioni di controllo e manutenzione dello scarico da parte di operatori incaricati;

Per lo storico sulla proprietà utile al rilascio della Concessione demaniale, si rimanda all'allegato progettuale : Relazione Tecnica descrittiva.

All'istanza sono allegati gli elaborati di rilievo redatti dall'Arch. Enzo MAROCCO comprendenti: pianta, sezioni e prospetto dei manufatti, documentazione fotografica dello stato attuale, in base ai quali è previsto il mantenimento *in sanatoria* dei manufatti di che trattasi.

Nel mese di Ottobre 2016 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, il mantenimento dei manufatti in argomento è ritenuto ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- e l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i.;
- viste le LL. RR. n. 12/2004 e n. 9/2007 ed il relativo regolamento n. 14/R approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 55-1128 del 30.11.2010;
- vista l'Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 della Città Metropolitana di Torino D.D. n. n. 261-43270 del 22.12.2015 (Autorizzazione Integrata Ambientale);

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta FiDiVi - Tessitura Vergnano S.p.A. con sede legale in Regione Masio, 19/bis - 10046 - Poirino (TO) P.I. 08550890019 - a mantenere i manufatti in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere già realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. l'autorizzazione *in sanatoria* si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o trascinarsi in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
3. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in

seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

4. l'autorizzazione *in sanatoria* è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
5. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del Settore scrivente, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico di che trattasi, ai sensi delle LL. RR. 20/2002, 12/2004 e 9/2007 e del relativo regolamento d'attuazione in data 06.12.2004 n. 14/R.;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Arch. Adriano BELLONE)